

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2529

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI ORIO e BETTONI BRANDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1996

Norme in materia di ammissione dei laureati in medicina e
chirurgia nelle scuole di specializzazione

ONOREVOLI SENATORI. - A causa di una paradossale incongruenza legislativa, una intera generazione di medici neolaureati corre il rischio per l'anno accademico 1995-1996 di venire privata della possibilità di proseguire il proprio *curriculum* formativo.

Infatti, l'attuale sistema normativo prevede, per l'iscrizione alle scuole di specializzazione, il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione. Poichè l'ordinamento della facoltà di medicina, riformato nel 1986, prevede un periodo di sei mesi di tirocinio pratico, ciò determina che gli studenti che si laureano alla prima sessione del sesto anno, nel mese di luglio, dovendo preventivamente effettuare il tirocinio, possono sostenere l'esame di Stato solo l'anno successivo, nel mese di aprile e, quindi, partecipare agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione solo nel novembre dell'anno successivo alla laurea.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, resosi conto della

paradossale situazione determinatasi, emanò, per l'anno accademico 1994-1995, un apposito decreto (21 ottobre 1994, n. 588), non trasformato in legge, che consentì ai neolaureati di iscriversi alla scuola di specializzazione a patto che conseguissero l'abilitazione all'esercizio professionale entro il primo semestre del corso.

Per l'anno accademico in corso, in assenza di un'iniziativa analoga del Ministro, sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi il presente disegno di legge che costituisce un atto di giustizia nei confronti dei medici laureati in medicina e chirurgia penalizzati allo stato attuale di un intero anno accademico.

L'articolo 1 del presente disegno di legge dispone per i laureati in medicina e chirurgia l'ammissione alle scuole di specializzazione anche in mancanza dell'abilitazione all'esercizio professionale, purchè la conseguano entro il primo semestre del primo anno di corso delle scuole medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia sono ammessi alle scuole di specializzazione anche in mancanza dell'abilitazione all'esercizio professionale, purchè la conseguano entro il primo semestre del primo anno di corso delle scuole medesime.

2. Il mancato conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale entro il termine di cui al comma 1 comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

